



personalmente efficace, tecnicamente efficiente.

In questo numero:

Personale

1 Da aprile l'IVC per il triennio 2025-2027

Studio giallo s.r.l
società tra professionisti

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Personale

Da aprile l'IVC per il triennio 2025-2027

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Con gli stipendi di aprile deve essere riconosciuta nella busta paga l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2025-2027 che si aggiunge a quella relativa al CCNL 2022-2024 non ancora sottoscritto. La RGS ha pubblicato le tabelle con l'importo da riconoscere.

L'IVC per il triennio 2025-2027

Dal prossimo mese di aprile 2025 negli stipendi deve essere riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2025-2027.

La norma prevede che "a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale" (art. 47, c. 2-bis, D.lgs. 165/2001).

Il meccanismo scatta al verificarsi di tre presupposti:

- mancata sottoscrizione del CCNL per il triennio di riferimento;
- una specifica previsione contenuta nella legge di bilancio;
- l'assenza dell'erogazione degli aumenti contrattuali previsti nella legge di bilancio deliberata dai comitati di settore sentite le OO.SS. (art. 47, c. 1, D.Lgs. 165/2001).

La Legge di bilancio 2025, art. 1, comma 128 della L. 207/2024, ha quantificato gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027 autorizzando l'erogazione dell'IVC: "per il triennio 2025-2027, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta

regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Come si determina IVC 2025-2027

L'anticipo dei benefici economici è calcolato con riferimento alla previsione dell'inflazione programmata secondo la quantificazione che effettua l'Istat sulla base dell'indice IPCA calcolato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Per l'anno 2025 l'indice è pari all'2%. In ogni caso, nei mesi di aprile, maggio e giugno l'IVC si determina considerando il 30% dell'indice IPCA, ovvero lo 0,60%, da calcolare sul tabellare contenuto nell'ultimo contratto collettivo sottoscritto. Dal mese di luglio l'importo si calcola sul 50% dell'inflazione programmata che corrisponde allo 1,00% dello stipendio.

Qualifiche Aree	IVC (mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari	IVC (mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1,00% stipendi tabellari
SEGRETARIO A	21,70	36,17
SEGRETARIO B	21,70	36,17
SEGRETARIO C	17,36	28,93
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	21,70	36,17
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.110 C.1 TUEL	21,70	36,17
AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	11,61	19,34
AREA DEGLI ISTRUTTORI	10,70	17,83
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	9,52	15,86
AREA DEGLI OPERATORI	9,14	15,24

La tabella è stata elaborata sulla base dei dati contenuti nel seguente link:

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[I/attivita_istituzionali/monitoraggio/pubblico_impiego/indennit_di_vacanza_contrattuale/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/pubblico_impiego/indennit_di_vacanza_contrattuale/)

Sul sito della RGS viene specificato che "l'importo dell'IVC 2025 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio tabellare previsto dai vigenti CCNL di riferimento".

Le tabelle elaborate dalla RGS mettono in evidenza che l'IVC 2025 è stata quantificata solamente sullo stipendio tabellare iniziale senza considerare i differenziali stipendiali, sia per quanto riguarda le vecchie progressioni acquisite nel precedente sistema di classificazione sia quelli nuovi regolamentati dall'ultimo CCNL.

Riferimento	Tabellare annuo	Tabellare mensile	IVC aprile-giugno 2025 (0,60%)	IVC da luglio 2025 (1,00%)
CCNL 2019-2021 Dirigenti e segretari - art. 57 segretari (per 13 mensilità)				
Segretari fascia A e B	47.015,77	3.616,60	21,70	36,17
Segretari fascia C	37.612,59	2.893,28	17,36	28,93
CCNL 2019-2021 Dirigenti e segretari - art. 37 dirigenti (per 13 mensilità)				
Dirigenti	47.015,77	3.616,60	21,70	36,17
CCNL 2019-2021 Comparto - Tabella G (per 12 mensilità)				
Area dei funzionari	23.212,35	1.934,36	11,61	19,34
Area degli istruttori	21.392,87	1.782,74	10,70	17,83
Area degli operatori esperti	19.034,51	1.586,21	9,52	15,86
Area degli operatori	18.283,31	1.523,61	9,14	15,24

Questo orientamento trova conferma, peraltro, nell'impostazione del CCNL per il triennio 2022-2024 delle Funzioni Centrali il quale ridetermina solamente i valori dello stipendio tabellare senza considerare né le vecchie progressioni orizzontali né i nuovi differenziali. Inoltre, il CCNL delle Funzioni Centrali prevede che l'IVC debba essere scorporata dall'aumento previsto nel contratto collettivo. Nella stessa direzione si muove il contratto delle Funzioni Locali secondo quanto traspare dai testi in discussione.

La mancata rivalutazione dei differenziali, in periodi di inflazione elevate, comporta una significativa erosione del valore reale di tali voci retributive.

Ad esempio un Funzionario con il livello più elevato (ex D7) ha un tabellare iniziale di 25.146,71 euro ed una progressione di sviluppo, secondo il vecchio ordinamento, di 9.942,67 euro (considerando anche la 13'). Se a questo si aggiunge un differenziale stipendiale, in base al nuovo ordinamento, di 1.600,00 euro, si arriva alla conclusione che quasi un terzo del suo stipendio verrà completamente eroso dall'inflazione. E, considerando che la nuova IVC si calcola solo sul tabellare iniziale, probabilmente anche il CCNL del prossimo triennio non toccherà questa parte della retribuzione.

Importi non definitivi

Sul sito istituzionale la RGS specifica che “gli importi dell'IVC 2025 andranno rideterminati all'atto dell'entrata in vigore dei CCNL 2022-2024 sulla base dei nuovi stipendi”.

L'IVC 2025-2027 si aggiunge a quella attualmente in godimento

Sempre la RGS specifica che l'importo della vacanza 2025-2027 “si aggiunge a quello relativo all'IVC in godimento dal 2022 e all'incremento di 6,7 volte la citata IVC ordinaria previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 213 del 2023 decorrente dal 1° gennaio 2024”.

L'ultimo contratto collettivo sottoscritto per il comparto Funzioni Locali risale al 16/11/2022 ed era relativo al triennio 2019-2021 che scadeva quindi il 31 dicembre 2021. Da aprile 2022, era stata riconosciuta l'IVC per il triennio 2022-2024, tuttora in pagamento. Solo con la sottoscrizione definitiva del CCNL oggetto di contrattazione in questo periodo l'IVC relativa al triennio 2022-2024 verrà assorbita nel tabellare.

La Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), art. 1, commi 609-610, aveva quantificato gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 autorizzando l'erogazione dell'IVC: "a valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Inoltre, a partire dagli stipendi di gennaio 2024 gli enti locali dovranno erogare un anticipo del CCNL 2022-2024 con oneri a carico dei propri bilanci. Destinatari dell'anticipo erano tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. L'anticipo contrattuale, da corrispondere mensilmente, si ottiene moltiplicando l'ordinaria vacanza contrattuale (pari 0,5% dello stipendio) per 6,7. Solo per l'anno 2023 l'anticipo poteva essere erogato nella mensilità di dicembre 2023 ai soli dipendenti a tempo indeterminato (art. 1, commi 27, 28 e 29, della L. 213/2023).

Sul sito della RGS sono state pubblicate le tabelle relative all'IVC 2022-2024 aggiornate con il CCNL 2019-2021 ai seguenti indirizzi:

- per il personale in generale

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Ordinament/Indennita/Misure-dell-ivc-anno-2022/FUNZIONI-LOCALI-IVC-2022.pdf

- per il personale neo-assunto

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Ordinament/Indennita/Misure-dell-ivc-anno-2022/IVC-Nuovi-Assunti-Funzioni-Locali.pdf

Dalle richiamate tabelle emerge che l'IVC continua ad applicarsi alle vecchie progressioni orizzontali mentre per i neo assunti si applica solamente sul tabellare iniziale previsto dalla tabella G del CCNL 2019-2021. In merito ai nuovi assunti sul sito è riportata la seguente precisazione: "Gli importi dell'IVC si riferiscono al personale cui si applica il solo stipendio tabellare unico di area".

Da tale struttura potrebbe emergere una interpretazione che esclude dal calcolo dell'IVC i nuovi differenziali stipendiali. Tale conclusione non risulta affatto scontata atteso che la precisazione richiamata fa riferimento solo ai neo assunti senza differenziali e che dalla lettera del CCNL non vi è alcuna distinzione tra le vecchie progressioni e i nuovi

differenziali. Entrambi confluiscono nell'unico istituto economico denominato differenziali stipendiali (anche se è consigliabile negli stipendi tenerli distinti per poterne ricostruire l'origine). Tuttavia, alla luce dell'impostazione del CCNL 2022-2024 delle Funzioni Centrali e considerando le nuove tabelle dell'IVC 2025 l'esclusione del differenziale dall'IVC sembrerebbe trovare terreno fertile.

L'Aran, interpellata da un ente, ha ritenuto di non esprimersi sull'argomento: "In relazione al quesito in oggetto, relativamente alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 47-bis, comma 1 del D. Lgs. 165 del 2001, così come richiamate dall'art. 2, comma 6 del CCNL del 16.11.2022, utili indicazioni potranno essere reperite sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze (<https://www.rgs.mef.gov.it/>), soggetto istituzionalmente competente in materia".

L'IVC non è utile per l'accessorio

La RGS, con circolare n. 12 del 15/04/2011 a commento dell'art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010 successivamente confluito nell'art. 47-bis del D.Lgs. 165/2001, aveva chiarito che l'IVC non deve essere considerata per il calcolo delle tariffe orarie per il lavoro straordinario in quanto costituisce una "componente retributiva distinta ed autonoma rispetto allo stipendio tabellare, e come tale, non conglobabile nello stesso". Ne consegue che non può essere considerata neppure per tutti gli altri istituti economici collegati alle nozioni di retribuzione previste dal contratto collettivo.

Da segnalare, infine, che, a proposito della base di calcolo della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate dei segretari comunali e provinciali, l'Aran (parere AFL5 del 24 marzo 2021) ha escluso da tale base l'indennità di vacanza contrattuale in quanto non facente parte delle voci retributive di cui alle lettere da a) ad e) dell'art. 37 del CCNL 16 maggio 2001. Analogo comportamento deve essere adottato relativamente ad altri istituti contrattuali che trovano riferimento, nella loro quantificazione, la medesima base di calcolo, quale l'indennità di scavalco.